



# COMUNE DI MATTINATA

## PROVINCIA DI FOGGIA

Reg. Gen. N.

### ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (Art. 143 del D. LGS. n. 267/2000)

N. 12 del 05-06-2020

**Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI IN  
RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - INTERDIZIONE ACCESSO ALLE  
SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MATTINATA PER LA SOLA BALNEAZIONE  
DAL 06/06/2020 FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(ART. 143 DEL d. Lgs. n. 267/2000)  
CON I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
- con DPCM del 26/04/2020 sono state adottate nuove misure in vista della cosiddetta FASE 2, ovvero la riapertura di alcune attività sospese con i provvedimenti emanati ed in vigore fino al 3 Maggio 2020;
- con DPCM del 17/05/2020 sono state adottate nuove misure di contenimento del contagio da Covid19, al fine di favorire la ripresa di gran parte delle attività economiche, mantenendo comunque una serie di vincoli legati all'andamento dell'epidemia da coronavirus;

PRESO ATTO che il DPCM del 17/05/2020 ha introdotto nuove misure di contenimento del contagio per la gestione della cosiddetta FASE 2, al fine di regolamentare l'avvio di attività

Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 12 del 05-06-2020

Pag. 1

precedentemente sospese ed in particolare all'art. 1, comma 1, lett mm) stabilisce che: "le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;

#### DATO ATTO CHE:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 243 del 24/05/2020 dispone "Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate."
- Sulle spiagge libere occorre attivare il servizio di assistenza e salvataggio e qualora i Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO";

#### DATO ATTO CHE:

- sono in corso di definizione le modalità per la fruizione delle spiagge libere di Mattinata;
- Il Sindaco, ovvero la Commissione, è responsabile della tutela della salute della collettività ed è legittimata, a tal fine, ad emanare disposizioni volte a tutelare la salute e l'incolumità dei cittadini;
- a seguito di quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario, a tutela della salute pubblica, emettere urgente provvedimento di interdizione dei tratti di spiagge libere del Comune di Mattinata, fino all'attuazione di adeguate misure di sicurezza della balneazione e alla definizione delle modalità di fruizione in attuazione delle disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- per la particolare vocazione turistico-balneare del territorio comunale, appare necessario tutelare con opportuni interventi l'utenza che affluisce durante la stagione balneare;
- alla luce del quadro epidemiologico attuale, in attuazione dei principi di gradualità ed adeguatezza, risulta opportuno e necessario prevedere ed introdurre una temporanea e più rigorosa regolamentazione della fruibilità delle spiagge libere del litorale del territorio, che consenta l'applicazione rigorosa delle misure di contrasto alla diffusione del covid-19;

RITENUTO che, al fine di portare a termine le iniziative ed attività di cui innanzi appare indispensabile, opportuno e inderogabile, procedere all'interdizione ai fini della balneazione delle spiagge libere del Comune di Mattinata;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998, che sancisce: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi

compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione";  
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

con decorrenza dal giorno **6 giugno 2020**, e fino a nuove disposizioni, è interdetto l'accesso alle spiagge libere del Comune di Mattinata per la sola balneazione, in attesa dell'attivazione del servizio di salvamento e per consentire ogni attività di competenza dell'Ente comunale, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Ordinanze degli Organi competenti, volta a garantire la sicurezza della balneazione ed una adeguata informazione all'utenza;

## DISPONE

che gli Organi di Polizia territorialmente competenti, effettuino i controlli di merito, attivando le necessarie azioni finalizzate alla rigorosa osservanza della presente ordinanza.

## AVVISA

- che la violazione alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D. L. n. 19 del 25/03/2020, e per quanto non previsto dai vigenti provvedimenti statali e regionali, delle sanzioni di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.

## DISPONE ALTRESÌ

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione

- a) al Prefetto di Foggia;
- b) alla Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio;
- c) al Comando Stazione Carabinieri di Mattinata;
- d) al Commissariato di Polizia di Stato di Manfredonia;
- e) alla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- f) al Comando di Polizia Municipale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**F.to i Componenti la Commissione Straordinaria**  
*(vedi nominativi indicati nel certificato di firma)*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

---

**ORDINANZE COMMISSIONE STRAORDINARIA  
N. 12 del 05-06-2020**

**Reg. Gen. N.**

**SI ATTESTA**

Che la presente ordinanza:

- È stata affissa all'albo – on line del Comune con pubblicazione n. 498, per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2020 al 20-06-2020.
- È divenuta esecutiva il giorno 05-06-2020

Mattinata 05-06-2020

**L'addetto alla pubblicazione**  
*(vedi nominativo nel certificato di firma)*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*